



**Consiglio del 19 gennaio 2012**

**Punto 5 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 5.1**

**Banca d'Italia**

***Vigilanza bancaria e finanziaria***

**Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: adozione  
del limite di 90 giorni in luogo di quello di 180 giorni**



*VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA*

**ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE: ADOZIONE  
DEL LIMITE DI 90 GIORNI IN LUOGO DI QUELLO DI 180 GIORNI**

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

*Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento, a: Banca d'Italia, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Bilanci e segnalazioni e Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale, 91, 00184 ROMA. Una copia in formato elettronico va contestualmente inviata agli indirizzi:  
[NPV.BILANCI@bancaditalia.it](mailto:NPV.BILANCI@bancaditalia.it) e  
[NPV.NORMATIVA\\_PRUDENZIALE@bancaditalia.it](mailto:NPV.NORMATIVA_PRUDENZIALE@bancaditalia.it).*

## 1. Il contesto normativo di riferimento

La vigente normativa in materia di segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali) e di bilancio delle banche e delle società finanziarie (<sup>1</sup>) dispone che le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, all'approccio per singolo debitore o per singola transazione.

Per entrambi gli approcci, ai fini della "segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti "deteriorate" il termine da considerare per il relativo calcolo è pari a 90 ovvero a 180 giorni secondo le regole previste dalla normativa prudenziale".

La disciplina bancaria, nel caso dell'approccio per singolo debitore, prevede anche che "ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione va definita su base giornaliera, anche ai fini della valutazione dello sconfinamento/scaduto".

La vigente normativa prudenziale (<sup>2</sup>), in linea con le opzioni riconosciute agli Stati membri dalla direttiva europea 2006/48/EC (CRD), ai fini dell'individuazione delle esposizioni scadute deteriorate prevede :

- per le banche e gli intermediari standardizzati, la possibilità di applicare – per talune esposizioni - il limite di 180 giorni, sino al 31 dicembre 2011 (incluso);
- per le banche e gli intermediari IRB, la possibilità di applicare il limite di 180 giorni:
  - o sino al 31 dicembre 2011 (incluso), ai crediti verso imprese residenti o aventi sede in Italia;
  - o senza limite temporale, alle esposizioni vantate nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia rientranti tra i crediti "al dettaglio" e le "esposizioni verso enti del settore pubblico".

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento alle seguenti circolari:

- banche: Circolare n. 272 "Matrice dei conti", "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito";
- intermediari finanziari ex art. 107: Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito";
- intermediari mobiliari: Circolare n. 148 "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare", "Avvertenze generali", paragrafo "Esposizioni deteriorate".

<sup>2</sup> Cfr. Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, paragrafo "Esposizioni scadute (past due loans)" e Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, paragrafo "Esposizioni in default", Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Parte Prima, Capitolo V, Sezione III, paragrafi "Esposizioni scadute (past due loans)" e "Metodi basati sui rating interni (IRB)" e "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM", Titolo I, Capitolo 7, paragrafi "Premessa" e "Metodologia standardizzata semplificata" e Capitolo 13 "Modelli interni".

## 2. Le raccomandazioni del FSB

Il *Financial Stability Board* (FSB) ha promosso lo svolgimento di verifiche (c.d. “*peer reviews*”) per monitorare il rispetto, da parte dei Paesi membri, degli standard internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza finanziaria <sup>(3)</sup>. L’Italia è stato uno dei primi Paesi a partecipare a tale scrutinio e nel mese di febbraio u.s. il FSB ha pubblicato il documento relativo a tale esercizio <sup>(4)</sup>.

Tra le raccomandazioni formulate dal FSB vi è quella di adeguarsi, quanto prima, ad una nozione di attività scadute “deteriorate” che faccia riferimento unicamente al limite di 90 giorni.

In relazione a ciò, la Banca d’Italia si è impegnata a <sup>(5)</sup>:

- a) introdurre, entro l’anno, il limite di 90 giorni (in luogo dei 180 giorni temporaneamente consentiti dalla CRD fino a tutto il 2011) per le banche standardizzate e, relativamente al portafoglio corporate, per le banche IRB;
- b) passare, entro l’anno, dal limite di 180 giorni a quello di 90 giorni anche per i portafogli “esposizioni al dettaglio” ed “esposizioni verso enti del settore pubblico” delle banche IRB, per i quali la vigente direttiva CRD consente l’adozione in via permanente dei 180 giorni. A questo proposito, si rammenta che la proposta di regolamento comunitario che recepisce Basilea III (cd. CRD 4) elimina la deroga permanente prevista nell’ambito del metodo IRB, allineando a 90 giorni, per tutti i portafogli, il termine per la classificazione di un’esposizione scaduta come deteriorata. È previsto che il regolamento entri in vigore dal 1° gennaio 2013.

Sempre nella stessa sede, la Banca d’Italia ha dichiarato che intende valutare l’opportunità di mantenere la compensazione fra esposizioni scadute o sconfinanti e margini disponibili, previa valutazione degli sviluppi del mercato creditizio e finanziario e delle normative adottate dagli altri Paesi europei, nonché della necessità di evitare una sovrastima delle attività deteriorate delle banche italiane alla luce del relativamente alto tasso di rientro (c.d. “*cure rate*”) che caratterizza le esposizioni scadute/sconfinanti.

## 3. Esposizioni scadute e/o sconfinanti: proposta di modifica regolamentare

In relazione alle raccomandazioni del FSB e all’impegno preso dalla Banca d’Italia, occorre innanzitutto osservare come l’ammontare delle esposizioni scadute e/o sconfinanti e il relativo trend nel tempo è oggetto di attento monitoraggio da parte della Banca d’Italia da alcuni anni, in considerazione della dimensione del fenomeno, in larga parte riconducibile ai tempi lunghi di regolamento delle transazioni commerciali piuttosto che a situazioni di oggettiva difficoltà dei debitori. In tale ambito, la Banca d’Italia è intervenuta in più riprese per sensibilizzare il sistema

---

<sup>3</sup> In ambito bancario, si sottopone ad osservazione il grado di conformità ai “*Core Principles for Effective Banking Supervision*” emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

<sup>4</sup> Cfr. *Financial Stability Board, Peer Review of Italy – Review Report*, 27 January 2011.

<sup>5</sup> Cfr. *Financial Stability Board, Peer Review of Italy – Review Report*, 27 January 2011, pagg. 15 e 16.

bancario sulla necessità di porre in essere i necessari interventi di tipo organizzativo e procedurale volti a garantire il progressivo riassorbimento del fenomeno dei “*past due*”, anche alla luce della transitorietà della deroga ai 90 giorni prevista dalla CRD (cfr. Bollettini di Vigilanza di Luglio 2004 e Marzo 2006).

Ciò premesso, si precisa che:

- dalle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali) prodotte a partire dal 1° gennaio 2012 e dai bilanci in corso a tale data, gli intermediari standardizzati e quelli IRB sono tenuti a fare riferimento al limite di 90 giorni, ai fini della determinazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate”; di conseguenza il limite di 180 giorni viene abrogato con riferimento a tutti i portafogli prudenziali;
- si fa riserva di successive comunicazioni per quanto riguarda la rimozione della regola relativa alla compensazione fra crediti scaduti e margini disponibili su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, una volta effettuate le valutazioni riportate al paragrafo 2.

Nell’Allegato 1 sono riepilogate le risultanze dell’analisi di impatto (AIR) della modifica del termine temporale per la determinazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

## **4. Altri interventi**

### **4.1 Operazioni di *factoring***

Avute presenti le regole di carattere generale in materia di qualità del credito e al fine di realizzare il pieno allineamento dei criteri segnaletici fra banche e intermediari finanziari ex art. 107, si precisa che:

- con riferimento alle operazioni di *factoring* “pro soluto”, le esposizioni verso i debitori ceduti vanno classificate tra le sofferenze oppure tra gli incagli a seconda che i debitori ceduti versino in uno stato d’insolvenza o in una situazione equiparabile, ovvero versino in una situazione di temporanea difficoltà <sup>(6)</sup>;
- relativamente alle operazioni di *factoring* “pro solvendo”, le relative esposizioni sono classificate tra le “sofferenze” oppure tra gli “incagli” a seconda che il soggetto cedente versi in uno stato d’insolvenza o in una situazione equiparabile, ovvero versi in una situazione di temporanea difficoltà <sup>(7)(8)</sup>.

---

<sup>6</sup> Pertanto, nella Circolare n. 272 “Matrice dei conti”, “Avvertenze generali”, paragrafo “Operazioni di factoring” la frase “*Nelle cessioni effettuate “pro soluto”, conformemente alle regole di carattere generale, quando si verifica l’inadempimento del debitore ceduto e la banca non ha la possibilità di rivalersi su altri crediti ceduti dal soggetto cedente, l’intero ammontare del credito deve essere classificato tra le sofferenze se il debitore ceduto versa in uno stato di insolvenza o in una situazione equiparabile, ovvero tra le partite incagliate se il debitore versa in una situazione di temporanea difficoltà*” deve intendersi abrogata. Di conseguenza, nella sostanza viene meno la condizione relativa alla possibilità, per la banca, di rivalersi su altri crediti ceduti dal soggetto cedente.

<sup>7</sup> Pertanto, nella Circolare n. 272 “Matrice dei conti”, “Avvertenze generali”, paragrafo “Operazioni di factoring” la frase “*Nel caso di cessione “pro solvendo”, invece, gli eventuali*

I nuovi criteri segnaletici si applicano a partire dal 1° gennaio 2012.

#### 4.2 Accordi per la sospensione dei pagamenti

Nel corso di alcuni accertamenti ispettivi è stata talora riscontrata una non corretta modalità di applicazione delle disposizioni della Banca d'Italia che disciplinano le modalità di rilevazione degli Accordi <sup>(9)</sup> che consentono la sospensione dei pagamenti. Tale sospensione determina lo slittamento in avanti, per un periodo pari alla sospensione accordata, dell'intero piano di ammortamento originario, senza alterare la sequenza e l'importo delle rate stabilite contrattualmente.

Le disposizioni stabiliscono che la citata modalità di sospensione dei pagamenti (sia in linea capitale che interessi) non comporta un automatico cambiamento della classificazione della qualità creditizia delle esposizioni. Pertanto, salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere in senso peggiorativo, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione, durante il periodo di durata della sospensione le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate oppure scadute e/o sconfinanti non deteriorate devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione. Per l'intero periodo di efficacia della sospensione gli intermediari devono fermare (e non azzerare) il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento <sup>(10)</sup>.

In relazione a quanto precede, si conferma che, qualora al momento della sospensione del pagamento delle rate le esposizioni interessate risultassero essere scadute (ad esempio, da 95 giorni), tali esposizioni devono continuare ad essere segnalate come scadute (nell'esempio, da 95 giorni) durante il periodo di sospensione delle rate.

---

*anticipi relativi ad operazioni di factoring sono classificati: a) tra le “sofferenze” quando all'inadempienza del debitore ceduto si accompauna quella del cedente e quest'ultimo versi in uno stato di insolvenza o in una situazione equiparabile; b) fra le partite incagliate quando all'inadempienza del debitore ceduto si accompauni quella del cedente e quest'ultimo versi in uno stato di temporanea difficoltà” deve intendersi abrogata.*

<sup>8</sup> Con riferimento alla Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’“elenco speciale””, un analogo intervento ha già formato oggetto di consultazione pubblica in occasione del 10° aggiornamento della medesima Circolare.

<sup>9</sup> Ad esempio, Accordo Quadro stipulato fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'art. 12 della legge n. 2/2009 (di conversione del D.L. n. 185/2008), oppure l'Accordo tra ABI ed Associazioni dei consumatori (c.d. “Piano famiglie”).

<sup>10</sup> Laddove la sospensione riguardi la sola quota capitale, gli intermediari devono continuare ad applicare le regole generali di quantificazione dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento, tenuto conto che le quote interessi devono essere corrisposte alle originarie scadenze contrattuali. Pertanto, eventuali inadempienze a valere sulle citate quote interessi comportano l'avvio o la continuazione del meccanismo di computo dei giorni di scaduto.

Le anzidette disposizioni si applicano anche ad altre iniziative che presentino caratteristiche analoghe a quelle oggetto dei sopra citati Accordi (<sup>11</sup>).

Talune banche, tuttavia, al fine di concedere alla propria clientela un beneficio aggiuntivo rispetto a quello della mera sospensione, hanno consentito di traslare in avanti anche le rate già scadute, con conseguente “accodamento” delle stesse dopo l’ultima rata del piano di ammortamento originario ed azzeramento dei giorni di persistenza dello scaduto; in tali situazioni si fa presente che occorre seguire un comportamento segnaletico diverso.

In particolare, l’anzidetta concessione aggiuntiva, alterando la sequenza, e se del caso anche l’importo, delle rate stabilite nel piano d’ammortamento originario costituisce una “rinegoziazione” dei termini contrattuali. Di conseguenza, si precisa che i finanziamenti oggetto di tali modifiche vanno classificati tra le esposizioni in bonis oppure tra quelle deteriorate in base ai criteri indicati con comunicazione del 22 dicembre 2008 (cfr. Bollettino di Vigilanza di dicembre 2008).

---

<sup>11</sup> Ad esempio, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui a valere sul Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



*VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
Servizio Normativa e politiche di vigilanza  
Divisione Analisi macroprudenziale  
Settore Impatto della regolamentazione*

## **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI:**

### **MODIFICA DEL TERMINE DEI 180 GIORNI**

## **RELAZIONE SULL'ANALISI D'IMPATTO**

1. Introduzione.....	1
2. La vigente normativa.....	1
3. L'analisi d'impatto.....	2
3.1. Metodologia e ipotesi.....	2
3.2. Risultati .....	3
3.3. Effetti non considerati .....	4
4. Conclusioni.....	5

## 1. Introduzione

La vigente normativa prudenziale, in linea con il *framework* di Basilea e la normativa europea (*Capital Requirements Directive*, CRD), considera tra le esposizioni deteriorate i crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni (*past due*). Alla regola generale dei 90 giorni si affiancano alcune deroghe che estendono a 180 giorni, per determinate tipologie di esposizioni, il termine per la classificazione degli scaduti.

In particolare, le deroghe sono di due tipi: 1) di natura temporanea (fino al 31 dicembre 2011); 2) di natura permanente. L'eliminazione della prima deroga non presenta margini di discrezionalità, in quanto prevista dalla CRD, ed è quindi una misura attesa dagli intermediari; l'eliminazione della deroga permanente costituisce invece l'esercizio di una discrezionalità nazionale. Entrambi gli interventi sono in linea con le osservazioni effettuate dal *Financial Stability Board* nell'ambito della *peer review* condotta all'inizio del 2011<sup>1</sup>. Peraltro, il testo della proposta di CRD IV pubblicato dalla Commissione europea lo scorso 20 luglio eliminerebbe, in prospettiva<sup>2</sup>, anche la seconda tipologia di deroga.

Il presente documento illustra i risultati di una simulazione volta a stimare l'impatto patrimoniale, per il sistema bancario italiano, delle menzionate modifiche regolamentari. L'analisi è redatta ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia per l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale.

## 2. La vigente normativa

Come menzionato nell'Introduzione, le deroghe sono due. Quella di natura temporanea si applica alle seguenti classi di attività (portafogli):

- i portafogli considerati nel metodo standardizzato: i) "esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico"; ii) "esposizioni verso o garantite da imprese"; iii) esposizioni al dettaglio;
- il portafoglio definito nel metodo dei rating interni (IRB) "esposizioni verso o garantite da imprese".

La deroga di natura permanente si applica ai seguenti portafogli IRB: i) "esposizioni verso o garantite da enti del settore pubblico"; ii) "esposizioni al dettaglio" (tav. 1)

---

<sup>1</sup> In quella sede, il FSB aveva sollecitato per l'Italia un'applicazione generalizzata del termine dei 90 giorni. "A generalized adoption of a 90-day past due loan classification requirement [...] would be more consistent with the spirit of relevant international standards and would send a strong signal on the robustness of the Italian banking sector. [...] During the transitional period allowed by Basel II for the case of Italy to use less stringent 180 days past due requirements, rules and procedures should be modified to conform in due course to the widely accepted international practice of 90 days past due." Financial Stability Board (2011), *Peer Review of Italy*, January.

<sup>2</sup> A partire dal 1° gennaio 2013, se verrà confermata la data di entrata in vigore fissata nella proposta della Commissione.

**Termine adottato per la classificazione dei *past due*,  
per portafoglio regolamentare (n. di giorni)**

Portafogli Standard		Portafogli IRB	
Corporate	180 temporaneo	Corporate	180 temporaneo
Retail	180 temporaneo	Retail	180 permanente
Enti pubblici	180 temporaneo	Enti pubblici e territoriali	180 permanente
Altri	90	Altri	90

### 3. L'analisi d'impatto

#### 3.1. Metodologia e ipotesi

Nell'esercizio di simulazione sono stati posti a confronto, alla data di dicembre 2010, il dato segnalato dagli intermediari con la stima di quello che si sarebbe determinato nel caso in cui i prestiti oggetto di deroga fossero stati classificati tra i *past due*. La simulazione tiene ovviamente conto del fatto che i *past due* sono trattati nella vigente normativa in modo differente nel metodo standardizzato e in quello IRB:

- nel metodo standardizzato essi confluiscono in un distinto portafoglio regolamentare ("Esposizioni scadute"), insieme alle sofferenze, agli incagli e ai crediti ristrutturati, la cui ponderazione è pari di norma al 150%<sup>3</sup>. Un criterio temporale più stringente per la classificazione dei *past due* determina dunque un incremento delle attività ponderate per il rischio (*Risk-weighted Assets*, RWA) e, conseguentemente, una contrazione del *ratio* patrimoniale;
- nel metodo IRB, al pari degli altri crediti in *default*, ai *past due* non è associato, di norma, un requisito patrimoniale<sup>4</sup>, in quanto la loro probabilità di default (PD) è per definizione pari al 100%. Al contempo, se la relativa perdita attesa (EAD \* LGD) è superiore alle rettifiche di valore, la differenza (*shortfall*) è portata in deduzione del patrimonio di vigilanza (50% dal Tier 1 e 50% dal Tier 2). In tal caso, la fine del regime di deroga incide sui *ratios* patrimoniali per via di: i) una riduzione degli RWA (denominatore), a causa del venir meno di una componente di perdita inattesa; ii) una riduzione del patrimonio di vigilanza (numeratore), per l'insorgere di uno *shortfall*.

L'esercizio è stato effettuato per tutti i gruppi bancari italiani, rappresentativi dell'80% dell'attivo del sistema. Al fine di utilizzare al meglio le basi informative a disposizione della Banca d'Italia, è stato necessario ricorrere a specifiche ipotesi di lavoro (cfr. Riquadro).

<sup>3</sup> In presenza di garanzie reali e di rettifiche di valore adeguate beneficiano di ponderazioni inferiori (100% o 50% a seconda dei casi); cfr. Circ. 263, Titolo II, Cap. 1, Sez. VI.

<sup>4</sup> Nel metodo avanzato, può emergere una componente inattesa della perdita, nel caso in cui vi sia una differenza positiva tra la LGD stimata e le rettifiche di valore. Nel metodo di base si utilizza la LGD fissata in via regolamentare (45% nella maggior parte dei casi).

### Riquadro - Ipotesi di lavoro

a) Per ciascun gruppo bancario, il valore dei prestiti – e in particolare di quelli “scaduti non deteriorati” – è tratto dalle Segnalazioni di vigilanza consolidate;

b) sfruttando le informazioni della Centrale dei rischi e ricorrendo ad alcune ipotesi semplificatrici, le esposizioni di ciascun gruppo bancario sono state ripartite in portafogli regolamentari “pro-forma”, assimilabili a quelle previste dalla disciplina prudenziale<sup>5</sup>; in tal modo è stato possibile determinare dei “pesi” in base ai quali ripartire gli scaduti tra portafogli regolamentari;

c) utilizzando gli importi di cui al punto a) e i pesi di cui ai punti b) è stato determinato, per i portafogli regolamentari oggetto di deroga, il valore nominale dei nuovi prestiti che verrebbero classificati come “scaduti” al venir meno della deroga;

d) per ciascun gruppo bancario, sono stati calcolati i coefficienti di ponderazione medi effettivi dei portafogli regolamentari oggetto di deroga<sup>6</sup>; applicando tali coefficienti agli importi di cui al punto c) è stato stimato il valore ponderato “attuale” dei nuovi scaduti;

e) è stato simulato l’effetto prudenziale che si determinerebbe al venir meno della deroga, procedendo in modo differente per i portafogli Standard e quelli IRB:

- *portafogli Standard*: ai nuovi scaduti è stata sostituita la ponderazione del portafoglio di assegnazione con quella media del portafoglio “Esposizioni scadute”<sup>7</sup>;

- *portafogli IRB*: il valore ponderato dei nuovi scaduti è stato sottratto alle RWA complessive e lo *shortfall* emerso<sup>8</sup> è stato dedotto dal patrimonio di vigilanza.

### 3.2. Risultati

In via preliminare, è stata condotta un’analisi di tipo descrittivo. A dicembre del 2010 il 64,6% della attività di rischio dei gruppi bancari italiani apparteneva a portafogli che beneficiano di una delle due deroghe (applicando dunque il termine di 180 giorni). La quota maggiore è costituita da portafogli con deroga temporanea (60,4%), in prevalenza *corporate* (Standard e IRB) e *retail* Standard; più contenuta è la quota di portafogli con

---

<sup>5</sup> Dalla Centrale dei Rischi sono state tratte informazioni relative a: settore di appartenenza, quota di utilizzato coperta da garanzie reali, classe dimensionale dell’utilizzato complessivo, eventuale classificazione dell’esposizione tra gli “scaduti non deteriorati”. Tali informazioni sono state utilizzate per “costruire” portafogli regolamentari pro-forma, cui allocare le diverse esposizioni. La classificazione “piccola e media impresa” è stata ottenuta combinando l’informazione relativa al settore di appartenenza (imprese non finanziarie) con la classe dimensionale dell’utilizzato complessivo (< 1 milione di euro). Per i gruppi IRB si è reso necessario, inoltre, ripartire le esposizioni tra portafogli Standard (ancora in essere per *roll-out* o *permanent partial use*) e portafogli IRB, in base al peso effettivamente assunto, in termini di RWA, dalle due componenti a fine 2010.

<sup>6</sup> Per i portafogli IRB la media è calcolata escludendo l’ultima classe di rischio, relativa ai default.

<sup>7</sup> Le ponderazioni attribuite alle esposizioni scadute possono essere del 50%, 100%, 150%, a seconda della presenza di garanzie reali e dell’ammontare di rettifiche effettuate; cfr. Circolare n. 263 – Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

<sup>8</sup> Lo *shortfall* è stato calcolato come  $EAD \cdot (LGD - COV)$ , dove: EAD è pari al valore nominale degli scaduti attribuiti a ciascun portafoglio regolamentare, come descritto al punto c); LGD è pari alla LGD media segnalata dall’intermediario del portafoglio di assegnazione o, in sua assenza, alla LGD regolamentare (45%); COV è il tasso di copertura medio delle esposizioni scadute non deteriorate segnalato dall’intermediario (fonte: segnalazioni consolidate). Si ipotizza che il tasso di copertura delle esposizioni scadute, calcolato banca per banca, non riporti differenze tra portafogli regolamentari.

deroga permanente (4,2%), rappresentata prevalentemente da *retail* IRB. Per i soli gruppi bancari attualmente autorizzati dalla Banca d'Italia a utilizzare il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali, la quota dei portafogli con deroga permanente sale al 7,3%.

Tuttavia, il peso delle esposizioni scadute e/o sconfinanti è nel complesso contenuto: le esposizioni già classificate come “deteriorate” rappresentano lo 0,6% del totale dei finanziamenti dei gruppi bancari, a fronte di una rilevanza delle sofferenze e degli incagli pari rispettivamente al 5,4% e al 3,1%<sup>9</sup>; gli scaduti “non deteriorati” (compresi tra 90 e 180 giorni) pesano per un ulteriore 0,4%<sup>10</sup>.

In termini di RWA, con riferimento ai soli portafogli oggetto di deroga, i prestiti scaduti “non deteriorati” rappresentano lo 0,5%, in gran parte riconducibili a portafogli oggetto di deroga “temporanea”; il solo 6% è ascrivibile a portafogli oggetto di deroga “permanente”, per i quali l’abrogazione del termine dei 90 giorni rappresenta una scelta discrezionale.

In base alle simulazioni effettuate, al venir meno delle due deroghe il *total capital ratio* (TCR) dei gruppi italiani diminuirebbe in media di 0,07 punti percentuali (dal 12,2% al 12,13%). La maggior parte dell’effetto (0,06 p.p.) sarebbe determinato dal venir meno della deroga temporanea. L’effetto sarebbe maggiore (0,09 p.p.) per i primi 5 gruppi, il cui TCR diminuirebbe dal 12,56% al 12,47%; sarebbe invece trascurabile per gli altri operatori (0,02 punti percentuali).

### **3.3. Effetti non considerati**

I risultati delle simulazione non tengono conto di due aspetti, di particolare rilievo, i cui effetti sono difficilmente quantificabili.

- i) Per le banche che adottano il metodo IRB, l’ampliamento della nozione di *default* – determinato dalla fine del regime di deroga – influenza anche la stima dei parametri di rischio: PD e LGD andrebbero infatti ricalibrate per tener conto della nuova, più ampia definizione di *default*. In particolare, la PD stimata aumenterebbe mentre la LGD dovrebbe diminuire, per effetto della maggiore probabilità di rientro *in bonis* (“*cure rate*”) dei *past-due* compresi tra 90 e 180 giorni. L’effetto netto è incerto; tuttavia non è escluso che una diminuzione della LGD particolarmente elevata possa determinare un miglioramento complessivo nei *ratios* patrimoniali (con incentivi perversi per le banche IRB ad ampliare oltre misura la categoria dei *default*). Peraltro, si rammenta che trova comunque applicazione quanto previsto in tema di “past due tecnici”. Indicazioni in merito potrebbero essere raccolte, direttamente dalle banche, in sede di consultazione.
- ii) La quota di prestiti scaduti (deteriorati e non) sul totale dei finanziamenti è attualmente contenuta; tuttavia allo scadere della “moratoria” promossa dalle

---

<sup>9</sup> Banca d'Italia (2011), *Relazione Annuale*.

<sup>10</sup> Per le banche non appartenenti a gruppi e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB - esclusi dall’esercizio di simulazione – l’incidenza degli scaduti “non deteriorati” è pari allo 0,3% e all’1% rispettivamente.

associazioni di categoria<sup>11</sup> potrebbero emergere nuove posizioni con tensioni nelle linee di credito. Si correrebbe dunque il rischio di un improvviso incremento dei *past-due* (*cliff-effect*), in particolare di quelli meno datati. In tal caso i risultati della simulazione sottostimerebbero gli effetti reali della riduzione del termine dei 180 giorni.

#### 4. Conclusioni

La modifica da 180 a 90 giorni del termine temporale necessario per la determinazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate” riguarda portafogli regolamentari che rappresentano circa il 65% dell’attivo a rischio dei gruppi bancari italiani. Tuttavia, l’impatto di tali modifiche normative sarebbe alquanto contenuto, considerato il peso non elevato che tale tipologia di esposizioni ha rispetto alle altre categorie di default: la quota di prestiti scaduti che attualmente non rientra nei “crediti deteriorati” per via del termine più ampio (180 gg) è nel complesso contenuta, se rapportata al totale dei finanziamenti delle banche italiane.

Pertanto, gli effetti patrimoniali di una riduzione generalizzata del termine dai 180 ai 90 giorni per tutti i portafogli regolamentari sarebbero in media limitati. In particolare, essi sarebbero trascurabili considerando la sola eliminazione della deroga permanente (che interessa i portafogli IRB “*retail*” e Enti pubblici e territoriali), che deriva dall’esercizio di una discrezionalità nazionale da parte della Banca d’Italia.

A fronte di ciò, si sottolineano i potenziali benefici che deriverebbero da un completo allineamento alla normativa degli altri principali paesi europei, che favorirebbe la comparabilità delle informazioni relative alla qualità del credito; l’allineamento consente inoltre di preparare con anticipo il sistema bancario italiano alle disposizioni recentemente rese note dalla Commissione europea nell’ambito della CRD IV, con le quali a partire dal 1 gennaio 2013 le banche di tutti i paesi dell’Unione dovranno, per tutti i portafogli regolamentari e indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato, fare riferimento al termine di 90 giorni. La modifica normativa, infine, avrebbe riflessi virtuosi sulle prassi di pagamento tra banche e imprese, come da tempo auspicato dalla Banca d’Italia.

---

<sup>11</sup> I termini per la presentazione delle richieste di accesso sono scaduti lo scorso 31 luglio per le PMI, mentre quelli per le famiglie sono stati prorogati al 31 gennaio 2012.